

Iuris tantum - Diritto civile e commerciale **Approfondimenti 2015**

Unità 2, Lezione 6, par. 2, pag. 76

La prova del possesso ai fini della reintegrazione

Con l'azione di reintegrazione o di spoglio l'attore chiede al giudice di essere reintegrato nel possesso di bene del quale è stato spogliato. A questo fine egli avrà l'onere di provare il proprio precedente possesso. E poiché questo è uno stato di fatto, egli dovrà provare, magari con il ricorso a testimoni, che *di fatto* aveva la materiale disponibilità della cosa e che si comportava con la stessa da proprietario.

A nulla servirà invece esibire il titolo di acquisto del bene o altro documento che attesti l'esistenza di un diritto. Il titolo di acquisto può servire solo a provare a quale *tipo di diritto* (proprietà, comproprietà, usufrutto o altro) corrispondeva il possesso di cui si lamenta la perdita.